



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI RAGUSA

## U.O. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI N.3 ACCORDI QUADRO RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE I.A.C.P. DI RAGUSA (N.3 LOTTI)

ANNO 2023/2024

(Ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50)

#### LOTTE:

##### ZONA A

ISPICA – MODICA – POZZALLO - SCICLI

##### ZONA B

RAGUSA – MONTEROSSO ALMO - GIARRATANA

##### ZONA C

ACATE - CHIARAMONTE GULFI - COMISO - SANTA CROCE CAMERINA - VITTORIA

QUADRO ECONOMICO	EURO
IMPORTI LAVORI A BASE D'ASTA	240.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA 2,5%	6.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>246.000,00</b>
I.V.A.	24.600,00
FONDO INCENTIVANTE	4.920,00
<b>TOTALE</b>	<b>275.520,00</b>

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Audenzio Rizzuto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Cannarella

## CAPO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

### **Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro**

1. L'oggetto dell'accordo quadro consiste nell'esecuzione dei lavori di pronto intervento del patrimonio immobiliare dell'I.A.C.P. per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'Ente appaltante. I lavori saranno di volta in volta assegnati all'impresa mediante ordini di lavoro.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, il presente Accordo Quadro prevede la suddivisione dei lavori in N.3 Lotti Funzionali ovvero parti di un lavoro la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. La suddivisione territoriale in N.3 Lotti è meglio esplicitata all'Art.2.
3. L'importo dell'accordo quadro, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta il seguente: Categoria OG1 – Prevalente – classifica II – Importo Euro 246.000,00 (duecentoquarantamila).
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 2 - Sede dei cantieri**

1. I lavori saranno eseguiti presso gli alloggi che costituiscono il patrimonio immobiliare dell'Ente siti all'interno dei N.3 Lotti Funzionali come di seguito denominati:

**ZONA A: tutti gli alloggi popolari siti nei comuni di Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli;**

**ZONA B: tutti gli alloggi popolari siti nei comuni di Ragusa, Monterosso, Giarratana e la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa;**

**ZONA C: tutti gli alloggi popolari siti nei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Santa Croce Camerina e Vittoria.**

**L'Ente appaltante si riserva la possibilità di affidare interventi, in caso di necessità, su alloggi siti al di fuori della zona di competenza.**

### **Art. 3 - Ammontare dell'accordo quadro, tipologie dei lavori, costo della manodopera.**

1. L'importo dei lavori è definito come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>EURO</b>
<b>IMPORTI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	240.000,00
<b>ONERI DELLA SICUREZZA 2,5%</b>	6.000,00
<b>SOMMANO</b>	246.000,00
<b>I.V.A.</b>	24.600,00
<b>FONDO INCENTIVANTE</b>	4.920,00
<b>TOTALE</b>	<b>275.520,00</b>

2. Le tipologie dei lavori da eseguire sono le seguenti:

TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO TOTALE
Impianti idrici ed igienico sanitari	90.000,00
Pavimenti e rivestimenti	40.000,00
Impermeabilizzazioni	30.000,00
Risanamento elementi in c.a.	30.000,00
Intonaci	15.000,00
Demolizioni e rimozioni	15.000,00
Impianti elettrici	10.000,00
Opere varie di finimento	5.000,00
Infissi	5.000,00
Oneri della sicurezza	6.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>246.000,00</b>

3. Gli importi sopra espressi hanno valore puramente indicativo e, in sede esecutiva, potranno essere ampiamente modificati, in aumento o in diminuzione, a seconda delle necessità dell'Ente, fermo restando l'importo totale.

4. L'importo dei lavori è suddiviso in funzione dei Lotti Funzionali di cui all'art.2 c.1 come di seguito:

#### LOTTO FUNZIONALE ZONA A Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli

ZONA A - QUADRO ECONOMICO	EURO
IMPORTI LAVORI A BASE D'ASTA	80.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA 2,5%	2.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>82.000,00</b>
I.V.A.	8.200,00
FONDO INCENTIVANTE	1.640,00
<b>TOTALE</b>	<b>91.840,00</b>

#### LOTTO FUNZIONALE ZONA B Ragusa, Monterosso, Giarratana

ZONA B - QUADRO ECONOMICO	EURO
IMPORTI LAVORI A BASE D'ASTA	80.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA 2,5%	2.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>82.000,00</b>
I.V.A.	8.200,00
FONDO INCENTIVANTE	1.640,00
<b>TOTALE</b>	<b>91.840,00</b>

#### LOTTO FUNZIONALE ZONA C Acate, Chiamonte Gulfi, Comiso, Santa Croce Camerina e Vittoria

ZONA C - QUADRO ECONOMICO	EURO
IMPORTI LAVORI A BASE D'ASTA	80.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA 2,5%	2.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>82.000,00</b>
I.V.A.	8.200,00
FONDO INCENTIVANTE	1.640,00
<b>TOTALE</b>	<b>91.840,00</b>

5. **I lavori da eseguire, non essendo computabili in quanto relativi ad interventi non predeterminati nel numero e nella tipologia, determinano l'impossibilità di stimare il costo della manodopera sulla base del numero di uomini-giorno e delle tabelle del costo medio orario degli operai edili nella provincia di Ragusa emanate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23 del 03/04/2017.**
6. Si stima, sulla base dell'esperienza pregressa e della contabilità relativa ai SAL dell'anno 2022, che il **costo della manodopera** può essere calcolato applicando una incidenza pari al 50% dell'importo dei lavori e di conseguenza in **123.000,00 euro**. Ne consegue che il costo della manodopera per ogni singolo Lotto sarà pari a 41.000,00 euro.

#### **Art. 4 - Modalità di aggiudicazione dell'accordo quadro**

1. I lavori saranno appaltati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura negoziata e ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
2. L'aggiudicazione avverrà attraverso la valutazione delle offerte degli Operatori Economici invitati attraverso l'utilizzo della Piattaforma E-PROCUREMENT – M.E.P.A. e col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui al comma 8 dello stesso art. 97 con la deroga di cui all'art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.
3. Ai sensi del comma 8 dell'art.97 del Codice degli appalti è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La soglia di anomalia verrà determinata con uno dei modi previsti dal comma 2 lettera a), b), c), d), ed e) dell'art. 97 previo sorteggio che verrà effettuato nella prima seduta di gara.

#### **Art. 5 - Modalità di stipulazione dell'accordo quadro**

1. L'accordo quadro sarà stipulato interamente a misura.
2. Nell'accordo quadro la prestazione è pattuita con riferimento ad un periodo di 12 (dodici) mesi, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 6 - Categoria prevalente – Lavori relativi a impianti idrico sanitari ed elettrici.**

1. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla categoria OG1.
2. **In presenza di impianti da manutenzionare o da sostituire di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008 (in particolare impianti idrico sanitari ed elettrici) l'impresa dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal decreto e quindi affidare i lavori a soggetti abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali e rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del suddetto decreto.**

#### **Art. 7 - Durata dell'accordo quadro**

1. La durata dell'accordo quadro viene fissata fino all'esaurimento dell'importo dei lavori al netto dell'IVA ed **entro 12 mesi dalla data di stipula dell'accordo quadro ed è prorogabile,**

**previo il consenso delle parti, di altri 6 mesi.**

2. Su richiesta dell'Amministrazione può essere dato corso all'accordo quadro anche nelle more della formalizzazione del primo contratto applicativo, sotto le riserve di legge.

#### **Art. 8 – Invariabilità dei prezzi**

1. I prezzi unitari, in base ai quali sono pagati i lavori, sotto la deduzione del ribasso d'asta, sono tutti i prezzi tratti dal vigente Prezzario Unico Regionale 2022, adottato con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13., pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana. I Prezzi comprendono tutti gli oneri generali e particolari, e si intendono accettati dall'Imprenditore come remunerativi in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dei lavori.

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 9 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro**

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - b) l'elenco dei prezzi unitari dell'I.A.C.P.;
  - c) il vigente Prezzario Unico Regionale 2022, adottato con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022 il D.U.V.R.I. (documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali);
  - d) il piano operativo di sicurezza quadro di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che devono essere redatti dall'impresa appaltatrice.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il decreto lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., codice dei contratti;
  - b) la legge regionale n. 12 del 12/07/2011;
  - c) il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
  - d) il decreto n. 37/2008 e s.m.i.;
  - e) il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro;
  - f) le linee guida emanate dall'ANAC.

#### **Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro**

1. La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.

#### **Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore questo I.A.C.P. si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. **Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve indicare per iscritto all'Istituto la persona che lo rappresenta, sostituibile su richiesta motivata dell'I.A.C.P. La direzione dei singoli interventi è assunta da un direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei singoli interventi. Il direttore di cantiere dovrà mantenere continui contatti con il tecnico dell'Istituto Direttore dei Lavori per informarlo sull'andamento dei lavori e ricevere disposizioni sugli stessi. Egli collaborerà attivamente con il D.L. anche per la redazione della contabilità fornendo tutti i dati di supporto.** L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'I.A.C.P.; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'I.A.C.P. del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto. Essi potranno anche essere **basati su perizie** relative a lavori manutentivi da realizzare presso un determinato edificio di proprietà dell'Ente.

#### **Art. 14 – Modifiche e varianti dei contratti applicativi discendenti dall'accordo quadro**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, dei contratti potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un'aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

### **CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 15 - Individuazione singole figure e ruoli nella fase di esecuzione dell'accordo quadro e prestazioni di manutenzione**

1. Le figure preposte, con nomina ufficiale dall'Istituto, all'espletamento tecnico-amministrativo della fase esecutiva del presente appalto sono:
  - **Il R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento** che nella **fase di esecuzione** impartisce al Direttore dei Lavori (con disposizioni di servizio) le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori. Inoltre, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di svolgimento degli stessi. Nello specifico appalto, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, il R.U.P. deve:
    1. processare, elencare, individuare ed assegnare al D.D.L. i singoli interventi da eseguire in funzione delle "richieste di pronto intervento pervenute" stabilendone l'ordine e la priorità. Nell'espletamento di tale attività sarà anche compito del R.U.P. l'attività di front-office in presenza (di persona), telefonica o asincrona mediante l'attività di monitoraggio delle segnalazioni pervenute;
    2. adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
    3. assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
    4. prima della consegna dei lavori, valutare le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
    5. autorizzare le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità;
    6. controllare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori anche attraverso la contabilità fornita dal D.D.L.;
    7. approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;
    8. assegnare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
    9. ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;

10. disporre la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto;
  11. attivare la definizione con accordo bonario delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
  12. rilasciare il certificato di pagamento dopo esito positivo del collaudo della verifica di conformità;
  13. rilasciare all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
  14. rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore.
- **Il D.D.L. – Direttore dei Lavori** che riceve dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) le disposizioni sui singoli interventi da eseguire ed impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e la corretta esecuzione degli stessi. Nello specifico appalto, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, Il Direttore dei Lavori deve :
    1. effettuare il **controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento** affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in **conformità al progetto e al contratto**;
    2. interloquire in via esclusiva con l'impresa esecutrice in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
    3. fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP il direttore dei lavori deve operare in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento;
    4. impartire all'impresa esecutrice tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite **ordini di servizio**, che devono essere comunicati e sottoscritti dal RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori.
  - **Gli Ispettori di Cantiere** che ricevono disposizioni dal Direttore dei Lavori e attraverso l'esecuzione di sopralluoghi preliminari, in fase di esecuzione lavori e al termine degli stessi potranno espletare i compiti definiti dalla normativa vigente:
    - la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
    - la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
    - il controllo sulle attività dei subappaltatori;
    - il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
    - l'assistenza alle prove di laboratorio;
    - l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
    - la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni,
    - l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione;
    - i sopralluoghi necessari ad accertare la corretta esecuzione dei lavori;



2. I lavori che formano oggetto dell'accordo quadro e dello specifico contratto applicativo saranno ordinati all'Impresa dal Direttore dei Lavori di questo I.A.C.P. per iscritto mediante ordini di lavoro. **Tali ordini di lavoro, saranno redatti e sottoscritti dal Direttore dei lavori, nonché vistati dal Responsabile Unico del Procedimento**, e consegnati in doppio esemplare all'appaltatore, il quale ne restituirà uno firmato per accettazione.
3. Gli ordini di lavoro non firmati dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, non verranno riconosciuti e quindi non saranno inseriti in contabilità e ammessi al pagamento.
4. L'appaltatore dovrà comunicare un numero telefonico cellulare proprio o di un suo direttore tecnico di cantiere, ufficialmente delegato, sempre attivo in orari d'ufficio, con il quale sarà avvisato della consegna di ordini di lavoro. L'ordine di lavoro potrà essere spedito anche tramite fax o via e-mail al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica che l'Impresa appaltatrice avrà cura di comunicare all'Istituto prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 16 – Contabilità dei lavori e norme di misurazione**

1. La contabilità dei lavori verrà effettuata a misura redigendo i documenti previsti dall'art. 181 del D.P.R. n. 207/2010 e cioè libretti misura, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, certificati di pagamento delle rate di acconto, stato finale.
2. La compilazione dei suddetti documenti sarà eseguita in modo che si evidenzi la spesa relativa ad ogni singolo ordine di lavoro.
3. La contabilizzazione di ogni ordine di lavoro potrà essere effettuata soltanto ad ultimazione dello stesso.
4. Per tenere conto delle modeste quantità che possono caratterizzare alcuni interventi, la contabilizzazione di qualsiasi categoria di lavoro che debba misurarsi in metri quadrati, all'interno di uno stesso vano dell'alloggio o dell'edificio, deve avere una quantificazione "minima" di 1,5 mq.
5. I prezzi unitari da applicare, al netto del ribasso contrattuale offerto in gara, sono quelli contenuti nel Prezzario Unico Regionale 2022, adottato con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022 della Regione Siciliana e inoltre quelli contenuti nell'elenco prezzi di progetto, ricavati da apposite analisi tabellate dalla Regione Siciliana.
6. I prezzi da applicare obbligatoriamente e in via prioritaria sono quelli determinati dal suddetto Prezzario Unico Regionale 2022 al netto del ribasso offerto in gara.
7. Nel caso in cui il Prezzario Regionale non riporti alcuni prezzi dovuti a particolari lavorazioni o in specifici casi autorizzati dal R.U.P. e dal D.D.L. si potrà procedere alla definizione dei prezzi in economia utilizzando i prezzi tabellati nell'allegato Elenco Prezzi.
8. Per i lavori in economia di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 179 del DPR 207/2010, la manodopera, i trasporti ed i noli, saranno liquidati secondo i prezzi riportati nell'elenco prezzi di contratto, con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sulla quota di spese generali ed utile d'impresa pari al 25% dei prezzi elementari netti.
9. In considerazione della frammentarietà degli interventi è indispensabile che la contabilità sia eseguita tempestivamente ad ultimazione dell'intervento. Pertanto il direttore di cantiere dell'impresa dovrà collaborare attivamente con il Direttore dei lavori fornendo misure, allegati grafici e fotografie, anche tramite strumenti informatici, entro i termini di cui all'art. 18 comma 2.
10. L'Istituto nominerà degli Ispettori di Cantiere che, attraverso specifiche disposizioni e/o indicazioni del Direttore dei Lavori, avranno il compito di effettuare sopralluoghi per

**accertare: lo stato di avanzamento dei lavori, l'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte e la rispondenza del giornale dei lavori e della contabilità.**

**Art. 17 – Importo minimo degli interventi e diritto di chiamata**

1. Per compensare le modeste quantità che caratterizzano alcuni interventi si applicherà un **importo minimo lordo di Euro 400,00 (quattrocento/00) del singolo ordine di lavoro, precisando che l'ordine di lavoro può riguardare alloggi diversi siti nello stesso edificio.**
2. Nel caso in cui, a seguito di un ordine di lavoro emesso, l'impresa, recatasi sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause non dipendenti dalla sua volontà, da comunicare tempestivamente all'Ente appaltante, e l'intervento fosse annullato definitivamente, **sarà riconosciuto un diritto di chiamata dell'importo lordo di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Si specifica che nessun compenso sarà corrisposto qualora l'impresa effettui semplici sopralluoghi richiesti dalla Direzione lavori o dall'Ente appaltante.**

**Art. 18 – Termine per l'esecuzione dei singoli interventi**

1. **I singoli lavori di manutenzione ordinati all'Impresa dovranno essere iniziati nel più breve tempo possibile ed ultimati entro i tempi che il Direttore dei lavori indicherà nell'ordine di lavoro; tali tempi non potranno essere inferiori a tre giorni lavorativi e dovranno considerare se l'impresa ha in corso di esecuzione altri interventi, tenendo presente che, comunque, deve garantire l'esecuzione di due interventi contemporaneamente.** Eventuali ritardi per cause non dipendenti dall'Impresa dovranno essere comunicate immediatamente per iscritto (mediante fax o email) al Direttore dei lavori.
2. **L'impresa dovrà comunicare tempestivamente, tramite fax o email, alla Direzione lavori l'ultimazione del singolo intervento. Entro e non oltre sette giorni lavorativi dall'ultimazione del singolo intervento l'Impresa dovrà consegnare al Direttore dei lavori i dati di supporto alla redazione degli atti contabili e cioè misure, grafici e fotografie (anche su supporto informatico o via e-mail) esplicative dell'intervento eseguito.**
3. Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nell'ordine di lavoro senza giustificato motivo l'Istituto avrà facoltà di avvalersi di altra Ditta per l'esecuzione del lavoro.

**Art. 19 - Adempimenti specifici dell'appaltatore**

1. **L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto all'Istituto, prima della stipula dell'accordo quadro, un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati i nominativi degli operai impiegati nei lavori.** I dati riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia), a mezzo comunicazione scritta.
2. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto all'Istituto, prima della stipula dell'accordo quadro, un numero di fax e un indirizzo e-mail sempre attivi, per poter ricevere in qualsiasi momento gli ordini di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituto in forma scritta.
3. L'appaltatore deve trasmettere all'Istituto, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.
4. **L'appaltatore o il direttore di cantiere si impegnano ad eseguire, insieme al Direttore dei lavori e/o agli ispettori di cantiere i sopralluoghi preventivi sugli alloggi per valutare la necessità dell'intervento manutentivo, senza che ciò comporti alcun compenso.**
5. **L'appaltatore dovrà essere in grado di garantire l'esecuzione di almeno due lavori contemporaneamente nonché di ultimare gli stessi, in un periodo qualsiasi dell'anno, ivi compreso i mesi di agosto e dicembre. Pertanto dovrà garantire la disponibilità di**

**almeno due squadre di operai ognuna costituita da un minimo di due operai ciascuna.**

6. L'appaltatore prende atto che non essendo gli interventi predeterminati nel numero, ma ordinati secondo le necessità della stazione appaltante, possono esservi periodi privi di interventi.

**Art. 20 - Penali in caso di ritardo**

1. Quando la somma dei ritardi con i quali l'impresa avrà ultimato gli interventi relativi ad un singolo contratto applicativo, rispetto ai termini di cui all'art. 18, avrà superato i 30 giorni lavorativi sarà applicata, per i giorni oltre i 30 cumulati, una penale pari a 30 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ultimazione.
2. Qualora l'impresa ritardi la consegna al Direttore dei lavori dei dati di supporto alla redazione degli atti contabili (misure, grafici e fotografie), rispetto ai termini indicati all'art. 18, la D.L. previo avviso scritto alla controparte, è autorizzata alla redazione della contabilità lavori anche senza il contraddittorio con l'impresa. In tal caso l'impresa non potrà formulare riserve sugli atti contabili.
3. Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione nel S.A.L. immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Esse non potranno essere applicate per un importo superiore al 10 per cento dell'importo di ogni S.A.L. e, nel loro complesso, non potranno superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.
4. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Istituto a causa dei ritardi.

**Art. 21 - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.**

1. Il reiterarsi degli inadempimenti di cui al punto 1 dell'art. 18 sul ritardo nell'ultimazione dei lavori è considerato presupposto per la risoluzione in danno del contratto applicativo.
2. L'assenza reiterata dell'impresa alle convocazioni per l'esecuzione di sopralluoghi o per la consegna tempestiva di ordini di lavoro è anch'essa considerata presupposto per la risoluzione del contratto applicativo.
3. L'incapacità dell'impresa ad eseguire due lavori contemporaneamente accertata dalla D.L. è considerata presupposto per la risoluzione del contratto applicativo.
4. La risoluzione del contratto applicativo trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore, con semplice lettera raccomandata, con assegnazione di un termine per compiere gli interventi, o produrre quanto richiesto al punto 2 dell'art. 18.
5. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'art. 20 sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore per gli inadempimenti di cui all'art. 18 sino alla risoluzione dell'accordo quadro e con un massimo pari al 10 per cento dell'importo del contratto .

**CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 22 - Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **il valore del singolo contratto applicativo discendente dall'accordo quadro viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo

inizio dei lavori previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori relativi ai singoli interventi non procede, per ritardi a lui imputabili, nei termini fissati ai sensi del precedente art. 18.

#### **Art. 23 – Pagamenti all'Impresa**

1. Non saranno contabilizzati i materiali e manufatti a piè d'opera.
2. **All'impresa appaltatrice spetterà un compenso che sarà determinato applicando, alle varie categorie di lavoro i relativi prezzi unitari, di cui all'accordo quadro, decurtati del ribasso d'asta. Il ribasso non sarà applicato alle categorie di lavoro afferenti agli oneri della sicurezza.**
3. **I pagamenti saranno corrisposti all'Impresa tramite certificati di pagamento emessi ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (ventimila/00). Qualora, però, si dovesse verificare che, per un periodo superiore a 30 giorni, non fosse emesso alcun ordine di lavoro, potrà essere corrisposto all'impresa un pagamento inferiore al minimo sopra indicato.**
4. L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
5. Prima dell'emissione dei certificati di pagamento dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento richiederà telematicamente il rilascio del DURC riferito ai lavori di cui si tratta e ne verificherà l'esito positivo.

#### **Art. 24 - Revisione prezzi**

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'I.A.C.P. prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

### **CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 26 - Garanzia provvisoria**

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### **Art. 27 - Garanzia definitiva**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione

e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **Art. 28 - Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (polizza CAR)**

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in euro 330.000,00 (diconsi euro trecentotrentamila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 29 - Nuovi prezzi**

Qualora nell'elenco dei prezzi unitari allegato all'accordo quadro non siano previsti prezzi per alcune tipologie di lavorazioni, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, secondo quanto disposto dalle linee guida ANAC sul Direttore dei lavori (punto 7.3.1.6).

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 30 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 31 – Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno definite ai sensi degli art. 204 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 32 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto all'I.A.C.P. dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'I.A.C.P.;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'I.A.C.P. o a essa segnalata da un ente preposto, l'I.A.C.P. medesimo comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione di ogni pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'I.A.C.P. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

### **Art. 33 – Ulteriori motivi di risoluzione dell'accordo quadro - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. L'I.A.C.P. ha facoltà di risolvere l'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., dei piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli dall'I.A.C.P.



2. L'accordo quadro è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione dell'accordo quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'I.A.C.P. è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

## **CAPO 9 – ALTRE NORME**

### **Art. 34 – Subappalto**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

### **Art. 35 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro
2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'I.A.C.P., di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - b) per i tutti i singoli interventi l'impresa dovrà consegnare un congruo numero di fotografie scattate prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori che siano ben esplicative dell'intervento eseguito;
  - c) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o da terzi;
  - d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'I.A.C.P., sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - e) tutti gli oneri per occupazioni di aree pubbliche e private, per impianti di cantiere o per deposito dei materiali o per lo scarico a rifiuto delle terre;
  - g) la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; i piani dovranno essere trasmessi all'IACP prima dell'inizio dei lavori.
  - h) l'esecuzione dei lavori in edifici occupati da terzi, con tutti gli oneri necessari per assicurarne l'abitabilità durante il corso dei lavori, l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone o cose.
  - i) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevato l'I.A.C.P.

- j) tutto il personale dell'impresa dovrà mantenere, nei riguardi degli abitanti degli alloggi, un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza e dell'educazione e non intavolare discussioni in merito alla natura dei lavori, ma riporterà ogni richiesta o contestazione al direttore dei lavori al quale è demandato il compito di risolvere ogni vertenza.
- k) **l'istituire e mantenere attivo per tutta la durata del presente Accordo Quadro una sede operativa, comprensiva di materiale e personale, in un comune della Provincia di Ragusa, per garantire la tempestività degli interventi, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.**

#### **Art. 36 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali e i diritti di segreteria;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'accordo quadro.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.
4. Il presente accordo quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

### **CAPO 10 -NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 37 – Norme generali**

I materiali e le opere verranno conteggiati nelle loro effettive quantità e dimensioni quando queste corrispondano alle indicazioni del progetto ed a quelle impartite dal Direttore dei Lavori.

Nessuna opera, già compiuta come appartenente ad una determinata categoria, potrà essere compensata come facente parte di altra.

Tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione di un'opera si ritiene compreso, salvo patto contrario, nel rispettivo prezzo contrattuale.

Nei prezzi dell'elenco si intendono pertanto comprese e compensate tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa ed alla protezione delle opere.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

### **Art. 37.1 Trasporti**

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.

### **Art. 37.2 Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

### **Art. 37.3 Casseforme**

Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

### **Art. 37.4 Ponteggi**

L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali è sempre compreso nei prezzi di elenco dei lavori.

Per lavori da valutare in economia, la realizzazione ed il noleggio dei ponteggi verrà valutata a m\_ di effettivo sviluppo orizzontale o verticale secondo quanto previsto nelle voci di elenco.

### **Art. 37.5 Massetti**

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi e/o mq effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

La superficie sarà quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale già posto in opera assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.

### **Art. 37.6 Pavimenti**

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente, senza tener conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con l'esclusione della preparazione del massetto in liscio e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno. Nella misurazione verranno detratte interamente le zone non pavimentate se di superficie superiore a 0,50 m (lesene, pilastri, botole ecc.).

Non verranno misurate e contabilizzate le piccole porzioni di pavimentazione corrispondenti nicchie, sguinci di finestre e porte finestre, vani murari in corrispondenza di porte e varchi se la

superficie inferiore a m 0,25.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

#### **Art. 37.7 Calcestruzzi**

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto. I prezzi dell'elenco prezzi si intendono sempre comprensivi delle casseforme.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto per iscritto dalla Stazione Appaltante, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo eseguito.

#### **Art. 37.8 Coperture a tetto**

Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato effettivo escludendo da tale calcolo le aperture o altri elementi di superficie superiore ad 1 mq.

Il prezzo stabilito includerà tutti i materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione comprese le tegole, i pezzi speciali e la struttura secondaria.

Sono esclusi dalla valutazione: la struttura primaria (capriate, arcarecci, etc.), l'isolamento termico, l'impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno valutati a parte.

#### **Art. 37.9 Controsoffitti**

I controsoffitti si misureranno secondo le effettive superfici di applicazione, senza tenere conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. Nei prezzi saranno compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come da capitolato.

#### **Art. 37.10 Murature in genere**

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da

taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m<sup>2</sup>, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

#### **Art. 37.11 Rivestimenti**

I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la preparazione dei giunti nei modi e nelle dimensioni fissate dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione dei Lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

#### **Art. 37.12 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali**

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali si applicheranno alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente, detti prezzi, comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

#### **Art. 37.13 Intonaci**

Le rabbocature, i rinzaffi, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in

superfici limitate (ad es. in corrispondenza di spalle, sguinci, mazzette di vani di porte e finestre), o volta ed a qualsiasi altezza, saranno valutati con i prezzi di elenco.

La valutazione sarà eseguita in base alle superfici in vista effettiva, salvo quanto appresso specificato.

Gli intonaci sui muri interni ad una testa od in foglio dovranno misurarsi per la loro superficie effettiva e dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti, al vivo delle murature di qualunque dimensione essi siano; in

nessun caso saranno misurate le superfici degli sguinci, degli intradossi delle piattabande o degli archi dei vani passanti o ciechi.

Gli intonaci sui muri interni di spessore maggiore ad una testa, intonacati da una sola parte, saranno misurati vuoto per pieno, senza detrazione dei vani aperti di superficie inferiore a 2 metri quadrati, compenso delle superfici di sguinci, spalle, intradossi dei vani parapetti o simili eventualmente esistenti, sempre che gli stessi vengano intonacati.

I vani di superficie superiore a 2 metri quadrati dovranno essere detratti; saranno pertanto valutate le superfici degli sguinci, spalle, intradossi, parapetti, ecc.

Sui muri interni di spessore maggiore ad una testa, intonacati dalle due parti, in corrispondenza dei vani a tutto spessore, dovrà effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie minore; l'altra parte ricadrà nel caso precedente.

Per gli intonaci in corrispondenza di vani ciechi si procederà alla misurazione delle superfici effettivamente intonacate, compresi gli sguinci e gli intradossi di qualsiasi profondità; se tale profondità è inferiore a 20 cm queste saranno valutate per il doppio di quella effettiva.

I soffitti, sia piani che voltati saranno valutati in base alla loro superficie effettiva.

Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valutati vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano verticale, intendendosi in tal modo valutare le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm dal piano delle murature esterne se a geometria semplice (marcapiani e lesene a sezione rettangolare).

Sono esclusi gli oneri per l'esecuzione delle cornici, cornicioni, fasce, stipiti, architravi, mensole e bugnati. Saranno computati nella loro superficie effettiva gli intonaci eseguiti su cornicioni, balconi, pensiline, ecc., con aggetti superiori a 25 cm.

Le reti porta-intonaco in acciaio elettrosaldate o in fibra di vetro impiegate nell'intonaco armato verranno computate a peso ed il prezzo sarà comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

Nel caso di lavori particolari, verranno fissate apposite prescrizioni (per la valutazione di tali opere) in mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente Capitolato.

#### **Art. 37.14 Rimozioni, demolizioni**

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

#### **Art. 37.15 Demolizione di murature**

Saranno in genere pagate a metro quadrato di muratura effettivamente demolita, comprensiva degli intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza. Sarà fatta deduzione di tutti i fori pari o superiori a 2 metri quadrati.



Le demolizioni in breccia saranno considerate tali, quando il vano utile da ricavare non superi la superficie di 2 metri quadrati, ovvero, in caso di demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non superi i cm 50.

#### **Art. 37.16 Demolizione di tramezzi**

Saranno valutati secondo la superficie effettiva dei tramezzi o delle parti di essi demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti. Sarà fatta deduzione di tutti i vani con superficie pari o superiore a 2 metri quadrati.

#### **Art. 37.17 Demolizione di intonaci e rivestimenti**

Gli intonaci demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo la superficie reale, dedotti i vani di superficie uguale o superiore a 2 metri quadrati, misurata la luce netta, valutando a parte la riquadratura di detti vani, solo nel caso in cui si riferiscano a murature di spessore maggiore di 15 cm.

#### **Art. 37.18 Demolizione di pavimenti**

I pavimenti di qualsiasi genere e materiale saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

#### **Art. 37.19 Impermeabilizzazioni**

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali od inclinati saranno valutate in base alla loro superficie effettiva, senza deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 0,50 mq; in compenso non si terrà conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli altri oneri comportati dalla presenza dei manufatti emergenti.

Nel caso di coperture piane verranno anche misurati per il loro sviluppo effettivo i risvolti verticali lungo le murature perimetrali.

#### **Art. 37.20 Isolamenti termici ed acustici**

La valutazione sarà in base alla superficie del pavimento o della parete effettivamente isolati, con detrazione dei vuoti di superficie maggiore di 0,5 m.

La valutazione degli isolamenti dei pavimenti sarà effettuata in base alla superficie del pavimento fra il rustico delle pareti, restando compresi nel prezzo i prescritti risvolti, sovrapposizioni, ecc.

La valutazione degli isolamenti delle pareti sarà effettuata in base al loro effettivo spessore.

#### **Art. 37.21 Tinteggiature, Coloriture e Verniciature**

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della

mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.